

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO (APPALTO INTEGRATO) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL RIETI, DELLA DURATA TRIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.

Disciplinare di gara

Disciplinare di gara.....	2
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	8
1.4 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE S.TEL.LA.	8
1.5 REGISTRAZIONE DELLE DITTE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA	9
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
3.1 DURATA	15
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	15
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	16
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	20
SELF CLEANING	20
ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	21
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	21
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	21
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE.....	22
6.3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	26
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	28
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	29
7. AVVALIMENTO	30
8. SUBAPPALTO	32
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	33
10. GARANZIA PROVVISORIA	34
11. SOPRALLUOGO	37
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	37
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	37
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	38
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	40
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	42
15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI AMMISSIONE O SONO STATI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	46
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	46

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	46
16. OFFERTA TECNICA.....	48
17. OFFERTA ECONOMICA.....	50
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	50
18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT).....	58
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	60
18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	60
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	61
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	61
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	62
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	63
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	64
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	64
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	66
24. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI.....	66
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	67
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	67
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	67
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	68
29. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	68

PREMESSE

Con delibera a contrarre n. XXXX del XX.X.2024 questa Amministrazione ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), una procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per lotto, ai sensi dell'art. 59 comma 3, del Codice, volto all'affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti a servizio degli immobili stessi, di proprietà o nella disponibilità della ASL Rieti, e/o dei lavori di ristrutturazione e/o di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, dei locali e dei relativi elementi edilizi e costruttivi nessuno escluso, facenti parte del suddetto complesso immobiliare, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico, della durata triennale, con opzione di rinnovo per eventuale ulteriore anno 1 (uno).

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, e ss.mm.ii., recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*», per la parte applicabile.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM) in caso di stipula di contratti attuativi per progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro.

Ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, l'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per gli interventi di cui sopra, si procederà successivamente alla emissione di appositi Ordini di Lavoro scritti o verbali e per l'espletamento del servizio di progettazione, si procederà successivamente con ordine di servizio scritto a firma della Direzione Lavori.

Con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare contratti con il quale assumerà l'impegno di esecuzione dei lavori e/o di espletamento del servizio di progettazione entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

Ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 36/2023 (in seguito, per brevità, "Codice"), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA. - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (di seguito, "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <http://www.stella.regione.lazio.it/portale/> secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del sopra richiamato Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Bando di gara.

Il luogo di esecuzione del servizio è presso le varie sedi dell'ASL di Rieti, riportate nell'All. 2.2 al Capitolato Tecnico, ubicate all'interno della provincia di Rieti [codice NUTS ITI42].

Importo a base d'asta per 36 mesi pari a € 19.587.420,00 al netto dell'IVA di cui:

- Per il Lotto n. 1 – P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Importo € 8.811.450,00;
- Per il Lotto n. 2 – Presidi Territoriali ASL Rieti – Importo € 10.775.970,00.

Il numero CUI della presente gara è: L00821180577202400010.

Il Responsabile unico del progetto è Ing. Massimo Simeoni e-mail: m.simeoni@asl.rieti.it.

La procedura di gara, come disposto nella sopra richiamata delibera a contrarre, prevede il ricorso all'esame delle offerte prima di valutare l'idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall'art. 107, comma 3, del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati,

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Manuali per le Imprese" in cui sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma, scaricabili download dal Sistema all'indirizzo <http://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alle seguenti pagine <https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti> e <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei Manuali Operativi della Piattaforma consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali

di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei predetti Manuali operativi consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 06-997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nei seguenti orari dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supporto.stella@regione.lazio.it.

1.4 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE S.TEL.LA.

Avvalendosi questa Stazione Appaltante della Piattaforma telematica di negoziazione denominata S.TEL.LA. (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio) della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, accessibile dalla seguente pagina <http://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito, per brevità, anche "Sito") tramite la quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, per partecipare sono indispensabili:

- Personal computer collegato a Internet e dotato di un browser;
- Firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
- Registrazione alla Piattaforma S.TEL.LA. con modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.5.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del D. L.vo n. 36/2023, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi relativi alla procedura saranno e dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la Piattaforma S.TEL.LA. e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale in corso di validità, fatto salvo il caso in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.5 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La registrazione alla Piattaforma S.TEL.LA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma S.TEL.LA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma S.TEL.LA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati, negli atti di gara e nelle guide all'utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA. presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara (All. 1);
- Schema di domanda di partecipazione (All. 1.1);
- Schema Dichiarazione requisiti Progettista (All. 1.2);
- Capitolato Tecnico e prestazionale (All. 2);
- Elenco Interventi (All. 2.1);
- Elenco Immobili ASL (All.2.2);
- Patto di Integrità (All. 3);
- Schema di Accordo Quadro (All. 4);
- DGUE (messo a disposizione su STELLA);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione Albo pretorio on line alla pagina <https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti> nonché alla sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.asl.rieti.it/trasparenza-e-privacy/amministrazione-trasparente> e sulla Piattaforma S.TEL.LA. alla pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la Piattaforma S.TEL.LA, nella sezione riservata alla richiesta

di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la apposita sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; quindi, non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.TEL.LA. e sono accessibili nella apposita sezione secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Per quanto non previsto da tale Piattaforma, tutte le suddette comunicazioni e scambi di informazioni sono eseguiti mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori.

Si fa presente che:

- L'elenco degli interventi, da intendersi puramente indicativo e non esaustivo, è riportato nell'Allegato 2.1 "Elenco Interventi" del Capitolato;
- le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro afferiscono a tutti beni facenti parte del complesso immobiliare di proprietà e nella disponibilità della Asl Rieti, di cui all'allegato 2.2 "Elenco Immobili" del Capitolato;
- l'Accordo quadro si estende automaticamente anche agli edifici ed ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della ASL di Rieti, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Poiché la natura degli interventi è subordinata alle necessità accertabili durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti, pertanto all'atto dell'ordinativo sarà cura dell'Appaltatore redigere la progettazione esecutiva degli interventi sulla base dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.) di volta in volta approvati e forniti dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, in casi eccezionali debitamente motivati, si riserva la facoltà di richiedere all'assuntore, con riguardo agli interventi di cui sopra, l'esecuzione dei soli lavori sulla base del Progetto Esecutivo già approvato.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo (inclusi oneri per la sicurezza)
1	P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS – ASL RIETI	€ 8.811.450,00
2	PRESIDI SANITARI DISTRETTO 1 E DISTRETTO 2 - ASL RIETI	€ 10.775.970,00

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri:

- favorire la partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese e tutelare la concorrenza;
- garantire l'omogeneità del servizio a livello territoriale, in quanto gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro sono stati raggruppati adottando quale riferimento la distinzione Ospedale (lotto 1) – Territorio (lotto 2), tenendo conto dell'articolazione territoriale della ASL Rieti, costituita da 2 Distretti, il Distretto Rieti-Antrodoco-S.Elpidio (D1) e il Distretto Salario-Mirtense (D2), in funzione di una gestione efficiente dal punto di vista logistico e della miglior funzionalità, fruibilità e fattibilità della prestazione;

- garantire all'Amministrazione una gestione omogenea per lotto al fine di agevolare la gestione tecnico-contabile relativa alla lavorazione delle fatture, al coordinamento degli operatori economici ed al controllo sul corretto svolgimento del lavoro degli aggiudicatari connesso anche alla possibilità di applicare penali in funzione di una maggiore razionalizzazione e contenimento dei costi.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 2

LOTTO 1				
Categoria SOA	Descrizione	CPV	Importo triennale (IVA esclusa)	Incidenza %
OG11 (Classifica V)	Impianti Tecnologici		€ 4.888.000,00	59,36%
OG1 (Classifica IV)	Edifici Civili ed Industriali		€ 2.702.000,00	32,81%
OS4 (Classifica II)	Impianti Elevatori		€ 400.000,00	4,86%
Importo LAVORI esclusi oneri sicurezza			€ 7.990.000,00	97,02%
di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso per i lavori (compresi nella base d'asta)			€ 2.397.000,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 245.000,00	2,98%
a. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso)			€ 8.235.000,00	100,00%
b. IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. (comprensivo delle spese e degli oneri accessori ex art. 5 D.M. 17 giugno 2016)			€ 576.450,00	
TOTALE a. + b. LOTTO 1			€ 8.811.450,00	

LOTTO 2				
Categoria SOA	Descrizione	CPV	Importo triennale (IVA esclusa)	Incidenza %
OG11 (Classifica V)	Edifici Civili ed Industriali		€ 4.719.800,00	37,18%
OG1 (Classifica IV)	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela		€ 2.344.200,00	18,47%

OG2 (Classifica IV)	Impianti Elevatori		€ 2.700.000,00	21,27%
Importo LAVORI esclusi oneri sicurezza			€ 9.764.000,00	96,95%
di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso per i lavori (compresi nella base d'asta)			€ 2.929.200,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 307.000,00	3,05%
a. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso)			€ 10.071.000,00	100,00%
b. IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. (comprensivo delle spese e degli oneri accessori ex art. 5 D.M. 17 giugno 2016)			€ 704.970,00	
TOTALE a. + b. LOTTO 2			€ 10.775.970,00	

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi € 5.326.200,00, di cui € 2.397.000,00 per il lotto 1 ed € 2.929.200,00 per il lotto 2, tenendo conto di una incidenza della manodopera stimata in una percentuale del 30% sull'importo dei lavori (esclusi gli oneri della sicurezza).

Il Quadro di incidenza della manodopera per ciascun intervento verrà individuato in funzione della tipologia e dell'importo della singola opera per ciascun contratto attuativo.

I contratti collettivi applicati sono il CCNL per settore metalmeccanico e installazione di impianti e CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini.

Ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice, i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'operatore economico dovrà indicare in offerta il costo "stimato" della manodopera. Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato da questa stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, verrà quantificato in sede di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) per ogni singolo contratto attuativo.

A. Servizi di Ingegneria e Architettura

L'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria di cui al D.lgs. 36/2023, come meglio individuati nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel rispetto, in particolare,

dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del Codice dei Contratti pubblici ed inoltre degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii., relativi ai lavori oggetto del presente accordo quadro.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Per ciascun contratto attuativo, il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura sarà calcolato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato al comma 15.

Le spese onnicomprensive saranno quantificate secondo il disposto di cui all'art. 5 del citato D.M. 17 giugno 2016 e ricomprenderanno, tra le altre, le spese relative a tutti i sopralluoghi, gli incontri, le riunioni, le copie digitali, informative, e cartacee richieste dalla Stazione Appaltante, le ulteriori copie richieste per l'acquisizione delle autorizzazioni/pareri dei diversi enti preposti anche attraverso la conferenza dei servizi, tutte le modifiche e le integrazioni che gli enti dovessero richiedere in fase di rilascio delle autorizzazioni o atti equipollenti.

Al corrispettivo per i servizi di ingegneria, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sarà applicato alla sola "quota ribassabile" determinata in relazione al singolo contratto attuativo secondo quanto stabilito dagli attuali e futuri interventi normativi volti a definire l'applicabilità al Codice degli Appalti pubblici della L. n. 49/2023 in materia di "equo compenso".

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi sarà oggetto dei singoli contratti attuativi.

Nel corrispettivo di tale servizio resta compreso anche l'onorario per tutte le attività legate alla predisposizione degli elaborati funzionali all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, titoli abilitativi e autorizzazioni che si rendessero necessari compresa la redazione e presentazione delle SCIA antincendio da presentare alla fine dei lavori.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

B. Esecuzione dei Lavori rientranti nelle categorie OG11, OG1, OG2, OS4

I lavori di adeguamento antincendio, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e/o di restauro e di risanamento conservativo saranno affidati "a corpo" o "a misura" ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice e saranno contabilizzati secondo la "Tariffa della Regione Lazio" vigente al tempo della stipula del contratto attuativo, sulla quale sarà applicato il ribasso contrattuale. In dettaglio si veda la Parte III del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Tutti gli importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda i lavori e i servizi da eseguire, che per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie di opere sopra

indicate. Pertanto la ASL Rieti si riserva, nell'ambito dell'importo massimo dell'accordo quadro, di richiedere servizi e lavori per un importo di opere diverso da quello sopra indicato.

Il valore stimato dell'Accordo Quadro per i lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, e per i servizi di ingegneria e architettura, al netto di Iva, di oneri previdenziali e/o di altre imposte e contributi di legge, è complessivamente di € 19.587.420,00 di cui:

- Per il Lotto n. 1 – P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Importo € 8.811.450,00;
- Per il Lotto n. 2 – Presidi Territoriali ASL Rieti – Importo € 10.775.970,00;

Tali importi rappresentano il valore massimo del presente Accordo, fermo restando che il valore effettivo della prestazione potrà essere inferiore al valore massimo, in funzione dei contratti applicativi che saranno stipulati e della successiva ed effettiva determinazione del corrispettivo per la progettazione e della contabilizzazione dei lavori.

Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

Alla luce di quanto sopra, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretese risarcitorie e di indennizzo dei costi in caso di sottoscrizione di singoli contratti applicativi il cui importo complessivo sia inferiore all'importo del Lotto aggiudicato.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA. Ai fini dell'IVA sarà applicato il regime previsto dalla normativa vigente.

L'appalto è finanziato con Contributi FSR in c/esercizio per destinazione ad investimenti o con altre fonti di finanziamento vincolati europei, statali e/o regionali di volta in volta individuati.

3.1. DURATA

La durata del contratto di Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è pari a 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso. Quest'ultimo potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento – a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi – dell'importo massimo stabilito. Dopo i primi tre anni di vigenza contrattuale potrà essere esercitata dalla ASL Rieti l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

A decorrere dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro o del suo rinnovo, non potranno essere affidati ulteriori lavori e/o servizi di progettazione ma dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente ordinati.

Le tempistiche di esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto di ciascun contratto attuativo devono articolarsi in parallelo all'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali imposti dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del singolo contratto attuativo si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento del prezzo delle lavorazioni, desumibile dall'eventuale aggiornamento del Prezziario Regionale, si procederà a riconoscere la revisione prezzi nella misura dell'ottanta per cento di detta variazione.

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.

Nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, l'aggiornamento avviene d'ufficio da parte di questa Stazione Appaltante, previo contraddittorio con l'aggiudicatario, a mezzo corrispondenza scritta.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Codice.

La presente clausola non trova applicazione per i servizi di ingegneria e architettura previsti nel presente Disciplinare in ragione di quanto chiarito dal MIT con il parere n. 1455/2022.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Eventuale rinnovo per un ulteriore anno: qualora alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro non fosse stato utilizzato l'intero importo massimo stimato è facoltà della Stazione Appaltante procedere al rinnovo dell'Accordo Quadro per un ulteriore anno.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice: qualora nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro e/o del suo eventuale rinnovo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo complessivo stimato di tale opzione è pari a € 3.917.484,00 al netto di IVA di cui:

- Lotto n. 1: € 1.762.290,00;
- Lotto n. 2: € 2.155.194,00.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma, 1 lettera d), del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

- se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il valore globale stimato dell'Accordo Quadro è pari ad € 23.504.904,00, al netto di IVA così suddiviso:

LOTTO 1			
Categoria SOA	Descrizione	Importo triennale (IVA esclusa)	Opzione quinto d'obbligo
OG11 (Classifica V)	Impianti Tecnologici	€ 4.888.000,00	€ 977.600,00
OG1 (Classifica IV)	Edifici Civili ed Industriali	€ 2.702.000,00	€ 540.400,00
OS4 (Classifica II)	Impianti Elevatori	€ 400.000,00	€ 80.000,00
Importo LAVORI esclusi oneri sicurezza		€ 7.990.000,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 245.000,00	
A. Importo complessivo lavori (COMPRESI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 8.235.000,00	€ 1.647.000,00
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 576.450,00	€ 115.290,00
TOTALE A+B		€ 8.811.450,00	€ 1.762.290,00
Valore complessivo ex art. 14 del Codice LOTTO 1			€ 10.573.740,00

LOTTO 2			
Categoria SOA	Descrizione	Importo triennale (IVA esclusa)	Opzione quinto d'obbligo
OG11 (Classifica V)	Impianti Tecnologici	€ 4.719.800,00	€ 943.960,00
OG1 (Classifica IV)	Edifici Civili ed Industriali	€ 2.344.200,00	€ 468.840,00
OG2 (Classifica IV)	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 2.700.000,00	€ 540.000,00
Importo LAVORI esclusi oneri sicurezza		€ 9.764.000,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 307.000,00	
A. Importo complessivo lavori (COMPRESI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 10.071.000,00	€ 2.014.200,00
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 704.970,00	€ 140.994,00
TOTALE A+B		€ 10.775.970,00	€ 2.155.194,00
Valore complessivo ex art. 14 del Codice LOTTO 2			€ 12.931.164,00

Valore complessivo dell'Accordo Quadro ex art. 14 del Codice (LOTTO 1+LOTTO 2)

€ 23.504.904,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

a) le imprese in possesso di adeguata attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, attraverso il proprio staff oppure, laddove carenti in tutto o in parte dei requisiti per la progettazione – con le modalità di cui alla lett. b), mediante operatori economici in grado di dimostrarli;

b) le imprese in possesso di adeguata attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione:

- partecipando in raggruppamento temporaneo con operatori economici di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare per la progettazione;
- avvalendosi di un operatore economico indicato in sede di gara, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del Codice – in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare per la progettazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato il lotto con l'importo a base di gara più alto ovvero il **Lotto n. 2**.

Tale limitazione è stata imposta per consentire la contemporanea cantierizzazione di più interventi nei diversi Lotti.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dall'operatore economico sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lvo. n.159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro: iscrizione in uno dei

registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) *(nel caso di progettista indicato o raggruppato)*: I requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Servizi analoghi:** ai sensi dell'art. 100, comma 11, avvenuto espletamento negli ultimi tre anni antecedenti (2021-2023) la data di indizione delle gara di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come indicato nella tabella che segue:

LOTTO 1							
TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"							
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971			
EDILIZIA	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.10	I/d	I/b	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	945.700,00 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	405.300,00 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	III/b		Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.466.400,00 €
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	III/c		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	1.177.600,00 €

LOTTO 2							
TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"							

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971			
EDILIZIA	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.10	I/d	I/b	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	820.470,00 €
	Edifici e manufatti esistenti	E.22	I/e	I/b	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	540.000,00 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	1.161.630,00 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	III/b		Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.415.940,00 €
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	III/c		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	943.960,00 €

2) **Struttura operativa:** nell'ambito del soggetto incaricato per la progettazione devono essere presenti ed indicati nominativamente, corredando tali indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi od altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, i seguenti soggetti, intesi quali professionisti persone fisiche, i quali firmeranno gli atti oggetto dell'appalto:

Lotto n. 1

- N. 1 Professionista iscritto alla sezione A, settore a) civile ed ambientale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri;
- N. 1 Professionista iscritto alla Sezione A, settore b) industriale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri;
- N. 1 Professionista antincendio iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 139 del 08.08.2006 (ex Legge 818/84);
- N. 1 Professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Lotto n. 2

- N. 1 Professionista iscritto alla sezione A, settore a) civile ed ambientale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri;
- N. 1 Professionista iscritto alla Sezione A, settore b) industriale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri;
- N. 1 Professionista antincendio iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 139 del 08.08.2006 (ex Legge 818/84);
- N. 1 Professionista iscritto alla sezione A) dell'albo professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- N. 1 Professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto, inteso quale persona fisica, di una o più d'una delle figure professionali di cui sopra, ove ciò sia ammissibile nell'ordinamento giuridico italiano.

Tra i predetti professionisti deve essere individuato il soggetto, inteso quale professionista persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la partecipazione anche di altri tecnici, incardinati od associati al progettista, purché in aggiunta alle predette professionalità minime inderogabili, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di progettazione, tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura e gli altri servizi tecnici sono da intendersi ricompresi gli studi di fattibilità eseguiti anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura di gara oppure, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo. È inconferente la realizzazione o meno dei lavori relativi ai servizi di ingegneria ed architettura espletati. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 26, comma 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36 del 2023. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

In particolare, la comprova di tale requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In qualsiasi circostanza, allorquando in relazione ad un medesimo intervento siano stati resi più servizi tecnici di architettura ed ingegneria, si potrà utilizzare un solo servizio per ciascun concorrente.

L'Operatore economico potrà eseguire in proprio le attività di progettazione incluse nel presente appalto solo se in possesso, oltre che dell'attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e classifiche richieste, per prestazioni di progettazione e costruzione, anche dei requisiti di progettazione specificati nel presente disciplinare di gara.

Nel caso in cui l'Operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, ovvero, pur essendone in possesso, non intenda

espletare l'attività di progettazione con la propria struttura tecnica, può associare in apposito raggruppamento, quale soggetto mandante, un progettista scelto fra i soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 che sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare.

Ove, invece, l'Operatore economico intenda conferire al progettista, scelto sempre tra i soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36 del 2023, l'incarico di progettazione (cd. progettista indicato), senza dar luogo ad un raggruppamento temporaneo con lo stesso, è necessario che detto soggetto sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente avviso.

L'Operatore economico può indicare o associare per la progettazione soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36 del 2023.

A tali raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice degli Appalti, in quanto compatibili, nonché quelle di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

A tal fine si specifica che l'articolazione in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36 del 2023. La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è lasciata alla libera volontà dei progettisti. I requisiti tecnici richiesti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Il requisito, struttura operativa, relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. A tal fine il progettista indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure consulente su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati alla parte V dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista giovane professionista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36 del 2023, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia

fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. I consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, possono utilizzare: sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio; sia i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni; sia i requisiti di qualificazione delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'attività di progettazione, l'incarico è espletato da professionisti iscritti agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

6.3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, Attestazione di Qualificazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, che attesti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023. L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

Le categorie di lavorazione, **individuata nella tabella 2 di cui all'art. 3**, sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura d'appalto.

In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare tra le predette categorie di lavorazioni quella che maggiormente incide, in termini economici stimati, sul valore complessivo degli Interventi oggetto della presente procedura.

La categoria di lavorazione OG 11 (sia per il Lotto n. 1 che per il Lotto n. 2) è pertanto identificata come categoria primaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "Categoria Primaria"), mentre le categorie di lavorazione che hanno un'incidenza inferiore vengono identificate come categorie secondarie dell'Accordo Quadro (di seguito, "Categorie Secondarie").

Con riferimento al singolo Contratto attuativo, il rapporto tra il valore delle lavorazioni della Categoria Primaria rispetto al valore delle lavorazioni delle Categorie Secondarie non sarà necessariamente costante, potendo variare da intervento a intervento. Conseguentemente, all'interno dell'OdA, sarà di volta in volta identificata tra le Categorie di Lavorazione

dell'Accordo Quadro, la categoria “prevalente” (che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Primaria) e le categorie “scorporabili” (che non necessariamente dovrà coincidere con le Categorie Secondarie) riferite al singolo Contratto attuativo.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare operatori economici qualificati a realizzare i lavori oggetto dei singoli Lotti dell'Accordo Quadro, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli operatori economici di possedere tutte le Categorie di Lavorazione dei singoli Lotti dell'Accordo Quadro, ciascuna con una classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dei lavori relativi agli interventi di cui si compone il Lotto da assegnare.

LOTTO 1		
Categoria SOA	Lavorazioni	Tipologia
OG11 (Classifica V)	Impianti Tecnologici	Primaria
OG1 (Classifica IV)	Edifici Civili ed Industriali	Secondaria
OS4 (Classifica II)	Impianti Elevatori	Secondaria

LOTTO 2		
Categoria SOA	Lavorazioni	Tipologia
OG11 (Classifica V)	Impianti Tecnologici	Primaria
OG1 (Classifica IV)	Edifici Civili ed Industriali	Secondaria
OG2 (Classifica IV)	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Secondaria

Le predette categorie costituiscono le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro (di seguito complessivamente “**Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro**”).

Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la

comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dall'art. 68 e 97 del Codice e dall'allegato II.12 del Codice. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68 comma 1 del Codice.

In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziate e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati

consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Si specifica che, nel caso di partecipazione in raggruppamento / consorzio con operatori economici di cui all'art. 66 del Codice per la progettazione:

I requisiti di ordine generale di cui al par. 5 devono essere posseduti anche da ognuno degli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice.

I requisiti di idoneità professionale di cui al **Paragrafo 6.1 lett. c)** (requisiti indicati nell'**Allegato II.12, Parte V del Codice**) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, secondo la propria tipologia, ai sensi degli **artt. 38 e 39, co. 1**, Allegato II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle imprese** di cui al **Paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnico-professionale relativi ai servizi analoghi di cui al **Paragrafo 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel complesso, ferma restando la necessità, ai sensi dell'art. 68, co. 11 del Codice, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'**art. 68, co. 2** del Codice.

Si fa presente che, nel caso in cui l'operatore economico partecipante si avvalga, per la progettazione, di operatori economici di cui all'art. 66 del Codice, i requisiti sopra indicati per la progettazione devono essere posseduti anche dagli operatori economici indicati dal partecipante.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti per l'esecuzione dei lavori

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li

costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui tra gli operatori economici indicati / raggruppati per la progettazione sia presente un consorzio stabile di cui all'art. 66 comma 1 lett. g) del Codice:

I requisiti di idoneità professionale indicati nell'**Allegato II.12, Parte V del Codice**, di cui al **Paragrafo 6.1 lett. b)** devono essere posseduti, per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato dall'art. 38 dell'Allegato II.12 del Codice. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al **Paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui al par. 5 e di idoneità professionale di cui al par. 6.1.

Ai sensi del comma 3, del citato art. 104, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 6.3 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 104 e comma 2 dell'art. 132 del D. Lg.s n. 36/2023, non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OG 11 - Impianti tecnologici e OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

8. SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

In particolare, a pena di nullità, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera relativamente alle opere indicate nei singoli contratti attuativi.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016.

L'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo Contratto attuativo solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto attuativo sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di ordine generale.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto attuativo, l'operatore economico deve indicare le prestazioni di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Si precisa che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane ai propri consorziati.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Con riferimento all'attività di progettazione, **non è ammesso il subappalto delle prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva**, fatta eccezione per le seguenti attività, trattandosi di prestazioni accessorie e secondarie: rilievi e redazione grafica degli elaborati di cantiere, attività di supporto al direttore dei lavori e accatastamento. Dette prestazioni che possono essere oggetto

di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della complessità del servizio di progettazione in cui le predette prestazioni si iscrivono.

La Tabella di cui all'articolo 6.3, relativa alle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, può non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro. Qualora nel Contratto attuativo sia presente una o più categorie non inizialmente previste (di seguito "Categoria Accessoria") tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà fare ricorso al subappalto, ovvero potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nel Contratto attuativo in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (under 36);
- una quota pari al 10 per cento di occupazione femminile;

delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto ed alle eventuali imprese mandanti o consorziate in caso di partecipazioni in forma associata.

Come precisato dal Parere n. 1133/2021 del 12 gennaio 2022 del MIMS l'obbligo di riservare ai giovani e alle donne una quota delle "assunzioni necessarie" va riferito al solo caso in cui, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si renda necessario procedere a nuove assunzioni.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del Lotto al quale si intende partecipare ovvero:

Lotto n. 1: importo garanzia provvisoria € 176.229,00

Lotto n. 2: importo garanzia provvisoria € 215.519,40

A tali importi si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a entrambi i lotti l'operatore economico deve presentare distinte ed autonome garanzie provvisorie.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando nella causale del versamento il numero della gara e il CIG del lotto al quale si partecipa. Non sono ammessi versamenti in contanti e assegni.

- La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) Riduzione del 20% per il possesso di una delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale);
- UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro);

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) e di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 [o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 220,00
2	€ 220,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora ed il giorno indicato nella piattaforma Stella a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei manuali operativi della Piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere presentata sulla Piattaforma S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla Piattaforma, pena la sua irricevibilità.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale e ad esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla Piattaforma e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'offerente per il termine di 240 giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il DGUE deve essere compilato utilizzando il modello presente sulla Piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Sono inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- Deposito telematico documentazione amministrativa
- Deposito telematico documentazione tecnica
- Deposito telematico documentazione economica.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];**
- C – **Offerta economica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].**

Si precisa che:

- **L'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**
- **L'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) va redatta sugli eventuali modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.**

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- ✓ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- ✓ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico compila o allega sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (all. 1.1);
- 2) DGUE (messo a disposizione su STELLA);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 7) dichiarazione del progettista incaricato recante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla *lex specialis* di gara (all. 1.2);
- 8) attestazione SOA in corso di validità;
- 9) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 10) attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
- 11) patto di integrità sottoscritto digitalmente dal concorrente (All. 3);

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'All. 1.1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95

del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- di garantire quanto prescritto dall'articolo 9 del presente Disciplinare in ordine alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente adottato dalla stazione appaltante ASL Rieti reperibile al link <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente/codici-disciplinari> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui all'All. 3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-*bis*, del decreto legislativo 159/2011;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso faccia parte del raggruppamento / consorzio partecipante un operatore economico di cui all'art. 66 del Codice (progettazione): se professionista singolo, dal professionista; nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla

visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;

ovvero

- mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: ASL Rieti, Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti, C.F. 00821180577);
- del codice ufficio o ente (campo 6: _____);
[Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice tributo assegnato all'Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima (tutti i codici tributo sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate)];
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: *"Imposta di bollo – Gara a procedura aperta - accordo quadro a lotto unico con un solo o.e.-, per appalto integrato: progettazione esecutiva e opere di manutenzione straordinaria immobili e impianti ASL Rieti"*).

Per gli operatori economici esteri, il pagamento della suddetta imposta viene effettuato tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero la ricevuta di pagamento elettronico modello F23 ovvero la ricevuta del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale nella domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf, debitamente annullato ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: *"L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro"*. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Verranno considerate le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al citato D.P.R. n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI AMMISSIONE O SONO STATI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara di aver depositato domanda di cui all'art. 161 del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267 o di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 unitamente agli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara (da allegare alla domanda) oppure, se già ammesso al concordato, dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (entrambi da allegare alla domanda), nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 e ai sensi dell'art. 186 bis, commi 4, 5 e 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente, altresì, presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera o) del citato D.Lgs. n. 14/2019 e 67, terzo comma, lettera d), del citato R.D. n. 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'esclusione prevista dall'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice, non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste dai relativi Manuali operativi consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

La BUSTA TECNICA deve contenere i seguenti documenti:

- 1) elenco analitico della documentazione prodotta;
- 2) i documenti indicati nel successivo art. 18 "*Criteri di aggiudicazione*" riferiti agli elementi di valutazione, da presentarsi con i contenuti e le modalità ivi indicate;
- 3) [*eventuale*] in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- 4) [*eventuale*] dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- 5) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione

probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica (La dichiarazione resa dovrà essere priva di qualunque elemento attinente all'offerta economica del concorrente - non dovranno perciò essere anticipati i costi della manodopera che il concorrente indicherà poi nella busta economica).

6) Certificazioni, immagini, eventuale altra documentazione;

Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico verranno presi in considerazione prevalentemente i documenti richiamati ai precedenti punti 2 e 6, presentati dai concorrenti.

La documentazione per ogni singolo criterio di valutazione dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite per ogni requisito (A4, Times new roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 2 cm; interlinea singola). Devono essere redatte in lingua italiana presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine.

L'ulteriore documentazione che l'operatore economico deciderà di presentare sarà esaminata dalla Commissione solo in caso di dubbi o di contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rese.

La suddetta documentazione tecnica prodotta dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

La busta tecnica deve essere firmata digitalmente con le modalità previste all'art. 15.1 del presente disciplinare.

Nel caso faccia parte del raggruppamento concorrente anche uno degli operatori economici per la progettazione, di cui all'art. 66 comma 1 del Codice, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto:

- l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata e, pertanto l'importo contrattuale ed i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non possono mutare in forza dell'offerta tecnica presentata.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità previste dai relativi Manuali operativi consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico deve:

- a) Indicare sulla piattaforma S.TEL.LA.:
 - il ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso espresso, con 2 cifre decimali, che sarà applicato ai prezzi riportati sull'elenco prezzi presente nel "Prezziario dei lavori pubblici della Regione Lazio" vigente al tempo del contratto attuativo;
 - il ribasso percentuale sull'importo della progettazione esecutiva, espresso con 2 cifre decimali da applicare sulla quota di corrispettivo ribassabile garantendo l'equo compenso ai sensi della L. n. 49 del 21 aprile 2023 e degli ulteriori interventi normativi che saranno emanati in materia;
- b) indicare sulla piattaforma S.TEL.LA. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 108, comma 9, del Codice;
- c) indicare sulla piattaforma S.TEL.LA. la stima dei costi della manodopera ex art. 108, comma 9, del Codice;

L'offerta economica dovrà essere firmata secondo le modalità previste all'art. 15.1 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$.

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Modalità attribuzione":

- con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari" tipo ON/OFF, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE		MODALITA' ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO (P_{max})	
A1	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEI PROGETTISTI		10	D	10
A2	ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI				
	A2.1	Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del progetto	5	D	8
	A2.2	Competenza tecnica dei progettisti in materia ambientale	3	T	
B1	ESECUZIONE LAVORI ANALOGHI		16	D	16
B2	STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ				
	B2.1	Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Attuativi	12	D	17
	B2.2	Modalità operative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane	5	D	
B3	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE				
	B3.1	Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 - Possesso di una certificazione = 2 punti - Possesso di due certificazioni = 4 punti	4	Q	14
	B3.2	Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri	5	D	

	B3.3	Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione	5	D	
C1	CRITERI PREMIANTI				
	C1.1	Certificazione ISO 45001:2018 – “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (in corso di validità). Verranno assegnati i seguenti punteggi: - Certificazione non presente = 0 punti; - Certificazione presente = 1 punto.	1	T	5
	C1.2	Certificazione SA 8000/2014 “Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale”. Verranno assegnati i seguenti punteggi: - Certificazione non presente = 0 punti; - Certificazione presente = 1 punto.	1	T	
	C1.3	Certificazione UNI PdR 125/2022 – Sistema di Gestione per la Parità di Genere. Verranno assegnati i seguenti punteggi: - Certificazione non presente = 0 punti; - Certificazione presente = 1 punto.	1	T	
	C1.4	Certificazione ISO 37001/2016 “Certificazione Anticorruzione”. Verranno assegnati i seguenti punteggi: - Certificazione non presente = 0 punti; - Certificazione presente = 1 punto.	1	T	
	C1.5	Certificazione ISO 50001/2018 “Sistemi di gestione dell'energia”. Verranno assegnati i seguenti punteggi: - Certificazione non presente = 0 punti; - Certificazione presente = 1 punto.	1	T	
	TOTALE				70

Nello specifico:

CRITERIO A1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEI PROGETTISTI

Contenuto offerta tecnica

Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati, il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica, una documentazione grafica, descrittiva o fotografica relativa a numero 3 interventi di progettazione, svolti nell’ultimo decennio, ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (Edile, Strutturale, Impiantistico). La documentazione relativa a ciascun progetto deve essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 ovvero massimo n. 2 pagine in formato A3.

Per ciascuno di detti progetti dovranno essere indicate le prestazioni effettivamente svolte e indicati il Committente, l’esito della validazione e gli estremi di approvazione (o, nel caso di committente privato, gli estremi del titolo edilizio abilitativo rilasciato), nonché resa una dichiarazione che attesti che, in corso di esecuzione dei lavori, non siano state formulate

contestazioni o effettuate varianti in corso d'opera conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo.

Il numero delle pagine indicate per la documentazione illustrativa dei progetti svolti costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; non costituisce causa di esclusione, tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento: il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica.

Criterio motivazionale

Saranno valutati positivamente i progetti in edilizia sanitaria e/o affini, validati e approvati, comprensivi di tutte le categorie d'opera oggetto di progettazione, almeno di livello definitivo o esecutivo, a quello oggetto del presente affidamento sia in termini di contenuti e tipologia progettuali che di grado di complessità nell'ambito di appalti classificati nelle categorie "EDILIZIA", "STRUTTURE" e "IMPIANTI" secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016, con particolare riferimento all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie, dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale e che rispondano meglio all'obiettivo di migliorare i consumi energetici degli edifici. In sede di valutazione la Commissione terrà altresì conto dei progetti che, non abbiano dato luogo, in corso di esecuzione dei lavori, a contestazioni o varianti in corso d'opera conseguenti ad errori od omissioni del progetto.

Per i progetti svolti in favori di Pubbliche Amministrazioni, non saranno valutati i progetti non validati.

CRITERIO A2 - ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI

Sub-criterio A2.1 - Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio di progettazione

Contenuto offerta tecnica

Il concorrente dovrà descrivere, con una relazione costituita da non più di n. 3 (tre) pagine A4, le modalità di pianificazione per lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro (progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, predisposizione elaborati per la presentazione delle pratiche edilizie ed ottenimento pareri/autorizzazioni, SCIA antincendio), sequenziandole, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.

Criterio motivazionale

In particolare, sarà considerata migliore la proposta che dimostri i seguenti aspetti:

- efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con il Soggetto Attuatore nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.);

- efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi;
- gestione di diversi team di lavoro nel caso dello svolgimento di più task in parallelo.

Sub-criterio A2.2 - Competenza tecnica dei progettisti in materia ambientale

Contenuto offerta tecnica

Costituirà criterio premiante la presenza nel gruppo di lavoro di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO /IEC 17024 (criterio 2.7.1 dei “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*” di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022).

In quest’ultimo caso, l’operatore economico, allega i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell’operatore economico, è dimostrata dall’evidenza che l’esame superato sia basato sui protocolli di sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali.

CRITERIO B1 – ESECUZIONE LAVORI ANALOGHI

Contenuto dell’Offerta Tecnica

Al fine di individuare gli operatori economici in possesso di adeguata esperienza in lavori di edilizia sanitaria, il concorrente dovrà presentare in sede di offerta tecnica, una documentazione grafica, descrittiva o fotografica relativa all’esecuzione di numero 3 lavori analoghi, svolti nell’ultimo quinquennio (2019-2023), ritenuti significativi, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto della presente procedura.

La documentazione relativa a ciascun progetto deve essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 ovvero massimo n. 2 pagine in formato A3.

Il lavoro analogo, dichiarato dal concorrente, dovrà essere comprovato mediante presentazione del CEL ANAC e/o Certificato di Regolare Esecuzione.

Criterio motivazionale

Saranno valutati positivamente i lavori in edilizia sanitaria e/o affini, comprensivi di tutte le categorie d’opera oggetto dell’Accordo Quadro con particolare riferimento alla manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro conservativo nonché all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie ed al loro efficientamento energetico.

In caso di partecipazione come R.T.I., ai fini dell’attribuzione del punteggio, verranno considerati i lavori analoghi eseguiti dalla mandataria o dall’impresa che all’interno del RTI ha eseguito i lavori in misura prevalente; a tal fine i candidati devono aver cura di indicare la percentuale di partecipazione al RTI che ha eseguito il lavoro analogo.

Per i Consorzi di cui all'articolo 65 lettere c) e d) i lavori analoghi possono essere indicati dal Consorzio e/o dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".

Non saranno valutati i progetti non corredati dal relativo CEL ANAC e/o Certificato di Regolare Esecuzione.

CRITERIO B2 - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Sub-criterio B2.1 - Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Attuativi

Contenuto dell'Offerta Tecnica

Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più Interventi in caso di affidamento contemporaneo di più Contratti attuativi, illustrando opportunamente anche le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l'interazione con i rappresentanti della Stazione Appaltante.

Criterio motivazionale

In particolare, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la Relazione che dimostri una maggiore efficacia della soluzione proposta con particolare riferimento alla gestione di diverse squadre di lavoro, nonché alla dotazione strumentale specificatamente dedicata come di seguito indicato:

- modalità di gestione contemporanea dell'esecuzione di più Interventi con specifico riferimento all'interazione con la S.A. e alle procedure di qualità adottate;
- flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adattamento alle priorità espresse, di volta in volta, dalla S.A., anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività comportanti lo svolgimento di più task in parallelo;
- procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell'appalto (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati).

Sub-criterio B2.2 - Modalità operative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane

Contenuto dell'Offerta Tecnica

Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono impiegare al fine di migliorare lo sviluppo delle attività lavorative, in funzione della necessità di ottimizzare gli aspetti riguardanti il personale tecnico che il concorrente intende impiegare.

Criterio motivazionale

In tal senso, saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere miglioramenti riguardanti la capacità e la coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento ai lavori di ristrutturazione e manutenzione con particolare riferimento a:

- esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere;

- esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze).

Il concorrente dovrà riportare all'interno della Relazione una sintetica descrizione del profilo curricolare di figure specialistiche che si propone di impiegare che abbiano maturato esperienze in commesse similari a quella posta a base di gara.

CRITERIO B3 - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sub-criterio B3.1 - Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001

Contenuto offerta tecnica

Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce la copia oppure gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.

Sub-criterio B3.2 - Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri

Contenuto dell'Offerta Tecnica

Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:

- utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano);

- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery);
- previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata, con particolare riferimento al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di sanificazione;

Criterio motivazionale

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le modalità e le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.

Sub-criterio B3.3 - Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione

Contenuto offerta tecnica

Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti e/o rinvenuti di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti.

Criterio motivazionale

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri, in maniera più efficace, le azioni proposte dal concorrente in merito:

- alla riduzione delle quantità dei rifiuti;
- allo stoccaggio in cantiere;
- alle tecniche di demolizione/rimozione selettiva;
- al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).

CRITERIO C1 - CRITERI PREMIANTI

Verrà assegnato il punteggio secondo quanto indicato nella tabella di cui sopra con riferimento a ciascun sub-criterio.

Contenuto dell'Offerta Tecnica

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri da **C1.1 a C1.5** il concorrente fornisce la copia della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.

Il punteggio sarà attribuito sul totale dei singoli elementi premianti posseduti alla data di presentazione dell'offerta.

Non sarà attribuito il punteggio in assenza delle attestazioni a comprova.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere agli operatori economici concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

I risultati della valutazione tecnica saranno comunicati agli interessati prima dell'apertura dell'offerta economica.

È prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 36/70 punti** che verrà calcolata prima della parametrizzazione del punteggio tecnico.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (P_T)

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ogni commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE GIUDIZIO	VOTO
Eccellente	<i>Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.</i>	1,00
Ottimo	<i>Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.</i>	0,90
Più che buono	<i>Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.</i>	0,80
Buono	<i>Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.</i>	0,70
Più che discreto	<i>Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.</i>	0,60
Discreto	<i>Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.</i>	0,50

Più che sufficiente	<i>Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.</i>	0,40
Sufficiente	<i>Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.</i>	0,30
Scarso	<i>Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.</i>	0,20
Insufficiente	<i>Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.</i>	0,10
Non Apprezzabile	<i>Trattazione non inerente all'argomento richiesto.</i>	0

La commissione calcola il coefficiente unico V(a) per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un punteggio secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18 in relazione al sub-criterio in esame.

A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della tabella, è attribuito un punteggio secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18 in relazione al sub-criterio in esame.

Il Punteggio Tecnico $P_{t(i)}$ è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate, sulla base della seguente formula:

$$P_{t(i)} = \sum n [PD_{(i)} * V_{(i)}] + \sum PQ_{(i)} + \sum PT_{(i)}$$

Dove:

$P_{t(i)}$ = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta “i-esima”;

$PD_{(i)}$ = punteggio massimo attribuibile elementi qualitativi (colonna “D”) per l'offerta “i-esima”;

$V_{(i)}$ = media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari relativamente agli elementi qualitativi (colonna “D”), variabile fra 0 e 1, per l'offerta “i-esima”;

n = numero totale degli elementi qualitativi (colonna “D”);

Σ = sommatoria;

$PQ_{(i)}$ = punteggio attribuito agli elementi quantitativi per l'offerta “i-esima”;

$PT_{(i)}$ = punteggio attribuito agli elementi tabellari per l'offerta “i-esima”;

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il punteggio massimo complessivo, la Commissione giudicatrice normalizzerà i

punteggi. Quindi laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato ed agli altri punteggi inversamente proporzionali mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_t = 70 * (P_{t(i)} / P_{tmax})$$

Dove:

$P_{t(i)}$ = punteggio tecnico dell'offerta i-esima;

P_{tmax} = punteggio tecnico massimo assegnato, tra tutti i concorrenti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all' Offerta Economica, il punteggio complessivo è definito sommando il punteggio relativo al servizio progettazione esecutiva e il punteggio relativo ai lavori, così ripartito:

N.	Criteri / Sub-Criteri	Punteggio
OE.1	OFFERTA ECONOMICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5
OE.2	OFFERTA ECONOMICA ESECUZIONE LAVORI	25

Il punteggio afferente al servizio di Progettazione Esecutiva verrà attribuito mediante Interpolazione lineare::

$$P_{s(i)} = 5 * (A_{(i)} / A_{max})$$

dove:

$P_{s(i)}$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

$A_{(i)}$ = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più elevato fra tutti i ribassi percentuali ammessi

Il punteggio afferente all'esecuzione dei lavori verrà attribuito mediante Interpolazione lineare:

$$P_{l(i)} = 25 * (R_{(i)} / R_{max})$$

dove:

$P_{l(i)}$ = punteggio ottenuto dall'offerta i-esima;

$R_{(i)}$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale più elevato fra tutti i ribassi percentuali ammessi.

$$P_{e(i)} = P_{s(i)} + P_{l(i)}$$

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta è definito sulla base della seguente formula:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

Dove:

P_{tot} = punteggio totale dell'offerta;

P_{tc} = punteggio tecnico complessivo;

P_{ec} = punteggio economico complessivo.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari da n. 3 a massimo n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale, ove lo ritenga, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la Piattaforma e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La data e l'orario della prima seduta pubblica in modalità virtuale verrà comunicato a mezzo pubblicazione tramite la Piattaforma.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale", in quanto la Piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, le successive sedute sono comunicate ai concorrenti mediante la Piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La stazione appaltante stabilisce di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa solo del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 18.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, quindi, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 del presente disciplinare, le percentuali di ribasso offerte ed i punteggi economici attribuiti alle singole offerte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'art. 110 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che superano entrambe le seguenti soglie:

- punteggio relativo all'offerta tecnica, pari o superiore a 60 punti;
- punteggio relativo al prezzo, pari o superiore a 25 punti.

Con riguardo al calcolo di cui sopra, la Stazione Appaltante fa riferimento ai punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, alla presenza di due testimoni, di cui uno verbalizzante, procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 comma 1 del Codice, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla loro adozione tramite la Piattaforma.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice per la stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto a versare, secondo le previsioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, l'imposta di bollo in proporzione al valore dello stesso.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi contrattuali determinati applicando le percentuali di ribasso offerte alla Tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016 per i servizi di progettazione ed alla "Tariffa dei prezzi (Lavori Pubblici)" della Regione Lazio per i lavori, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'appaltatore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda secondo quanto previsto dalla Parte III del Capitolato Tecnico,

La Asl Rieti procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospese fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante alla Sezione Amministrazione Trasparente.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio – sede di Roma.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- titolare del trattamento è l’ASL di Rieti.
- Responsabile del trattamento è l’Avv. Angelo Ferraro – Tel.: 0746279619 - 074627960 e-mail: dpo@asl.rieti.it - PEC: dpo.asl.rieti@pec.it;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

29. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nel Capitolato e relativi allegati, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere del Lazio.